

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1062

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TORCHIO, GOTTARDO, CARLI, SANZA, TEALDI, SANESE, WILMO FERRARI, TISCAR, SARETTA, FRANCESCO FERRARI, CILIBERTI, FUMAGALLI CARULLI, LUCCHESI, CACCIA, LIA, SARTORIS, PIERLUIGI CASTAGNETTI, MAZZOLA, CARELLI, ALESSI, SILVESTRI, DAL CASTELLO, ZAMPIERI, ZARRO, FOSCHI, ARMELLIN, FARACE, SAPIENZA, VITI, ZOPPI, CIMMINO, LUSETTI, BORRA, TASSONE, FRASSON, ALTERIO, ANGELO LA RUSSA, PATRIA, ROJCH, CAROLI, DEGENNARO, GELPI

Nuove norme concernenti l'attività di barbiere
e di parrucchiere per uomo e donna

Presentata il 23 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è intesa a ridefinire alcuni aspetti della normativa vigente in materia di attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, che risultano fortemente insufficienti a consentire agli operatori del settore — che sono in massima parte dei piccoli imprenditori, per lo più artigiani — il pieno esercizio della propria attività, anche e soprattutto in relazione alla concorrenza comunitaria.

L'apertura delle frontiere europee che avverrà nel 1993 impone infatti una riflessione sulle modalità di accesso alla professione in esame e sulla sua stessa connotazione, al fine di eliminare il rischio reale di vedersi imporre nei fatti una regolamentazione che nasce da diverse esigenze imprenditoriali e da diversi ambiti normativi.

Pertanto, viene qui delineata una modifica della legge 14 febbraio 1963, n. 161, già modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, finalizzata sinteticamente a:

a) ridefinire il profilo professionale oggetto di regolamentazione, per superare una vecchia impostazione che vede nettamente differenziate le varie specializzazioni, ora di fatto riassunte, nella pratica realtà imprenditoriale italiana ed europea, nella figura dell'acconciatore, che si rivolge a soggetti maschili o femminili, avendo come esclusivo scopo professionale l'intervento sul capello;

b) rimodulare gli itinerari formativi sulla base della normativa esistente a livello europeo, al fine di consentire la migliore integrazione degli operatori italiani nel tessuto produttivo comunitario.

A tali necessità la proposta di legge assegna precise risposte, attraverso l'introduzione di apposite norme individuate a seguito di una attenta analisi economico-imprenditoriale e tecnico-giuridica dei problemi ad esse sottesi.

Articolo 1 — La definizione univoca ed unitaria del profilo professionale risulta necessaria, come già accennato, per superare una ormai errata e superata classificazione dei profili professionali, la quale allo stato attuale ha il solo effetto di ingenerare dubbi ed incertezze di comportamento negli enti amministrativi deputati alla regolamentazione delle attività considerate (i comuni) con i prevedibili e sconcertanti effetti sugli operatori.

Infatti, nei criteri di rilascio delle autorizzazioni, i comuni, sulla base di errate interpretazioni della normativa, realizzano pregiudizievole discriminazioni tra le figure professionali di barbiere, di parrucchiere per uomo e di parrucchiere per donna, con la conseguenza di sottoporre le stesse a vincoli ingiustificatamente restrittivi.

Tali posizioni discriminatorie contrastano, peraltro, sia con l'interpretazione fornita dal Consiglio nazionale dell'artigianato — il supremo organo consultivo per il settore artigiano, insediato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — con proprio parere espresso il 14 dicembre 1989, sia con l'orientamento assunto dal Consiglio di Stato con sentenza dell'11 gennaio 1989, i quali concordano con la necessità e l'opportunità di considerare unitariamente le figure professionali indicate.

Inoltre va considerata la circostanza per cui la configurazione normativa unitaria dell'attività in esame risulta tanto più necessaria per rispondere a possibili, e probabili, spinte e contraccolpi negativi che deriveranno dalla liberalizzazione dei mercati europei del 1993.

Infatti, come sarà più approfonditamente analizzato nel seguito, la normativa CEE attualmente vigente in materia (direttiva 82/489 del Consiglio del 19 luglio 1982) prevede la possibilità per gli Stati membri di regolare autonomamente l'ac-

cesso alla professione e lo stabilimento a figure specializzate di acconciatore, distinte a seconda che si rivolgano a uomini o signore; pertanto la differenziazione in tre figure, ancora in essere nel nostro ordinamento, va superata anche per consentire alle imprese italiane la libera circolazione all'interno della CEE.

Questo al fine di non far sì che una previsione ormai non rispondente alla realtà imprenditoriale possa causare, oltre ai problemi interni cui si è fatto cenno, anche problemi, non meno rilevanti, sul piano internazionale.

Va tuttavia notato come sia altrettanto indispensabile, accanto alla richiamata unificazione delle figure professionali, garantire la sopravvivenza della figura tradizionale del barbiere, elemento insostituibile dei servizi alla persona in moltissime realtà sociali e territoriali.

Certo, questa figura assumerà ora una connotazione di professionalità, e quindi anche di complessità dell'*iter* formativo di accesso, più ridotta rispetto all'acconciatore completo, che si rivolge ad un pubblico indifferenziato, e che necessariamente contiene in sé la figura di barbiere, la cui individualità, però, intendiamo salvaguardare con decisione.

Articolo 2 — La riflessione giuridica circa la revisione degli itinerari formativi relativi all'acquisizione della qualificazione professionale per l'esercizio della professione di acconciatore non poteva prescindere dalla necessità di compiere una omogeneizzazione di tali requisiti con le previsioni in materia della Comunità e dei singoli Stati membri.

A questo riguardo è stata effettuata una analisi circa la disciplina attualmente vigente in Europa, consistente — a livello comunitario — nella direttiva n. 82/489 del Consiglio, già citata.

Tale normativa prevede espressamente che « qualora in uno Stato membro l'accesso all'attività di parrucchiere o l'esercizio della medesima fosse subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali e professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di dette conoscenze ed attitudini

l'esercizio effettivo e legittimo dell'attività considerata:

a) per sei anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa;

b) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa, qualora l'interessato compri di aver ricevuto per la professione in questione una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuto pienamente valido da un organismo professionale competente;

c) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, qualora l'interessato possa dimostrare di aver esercitato la professione in questione a titolo dipendente per almeno cinque anni.

Lo Stato membro ospitante, allorché prevede diverse condizioni di qualificazione a seconda che si tratti di attività di parrucchiere per uomo o per signora, può esigere dai cittadini degli altri Stati membri che essi abbiano esercitato l'attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo di quello in cui l'interessato chiede di stabilirsi nello Stato membro ospitante ».

A questo punto occorre verificare l'effettiva portata della disciplina in materia di attività di acconciatura dei Paesi della Comunità europea a maggiore densità artigianale.

In Francia una legge del 1987 ha in parte modificato la precedente normativa del 1946 sull'accesso alla professione di *coiffeur* per quanto attiene all'esercizio della medesima da parte di un soggetto proveniente da un altro Paese membro della Comunità.

In particolare, è stata aggiunta una disposizione che esenta i cittadini provenienti da un altro Stato membro della CEE dal produrre il diploma di parrucchiere — obbligatorio per i francesi — purché possano dimostrare di avere esercitato la professione in uno degli Stati membri, a patto che tale esercizio sia stato effet-

tivo e lecito e sia avvenuto in qualità di lavoratore autonomo o come dirigente per un periodo continuativo di sei anni. Questo periodo è abbreviato in tre anni se l'interessato dimostri di essere in possesso di un diploma professionale riconosciuto ai sensi di legge dallo Stato membro di provenienza, ottenuto a seguito di un periodo di formazione di almeno tre anni, oppure di avere esercitato la professione come dipendente per almeno cinque anni.

È da rilevare che per i conteggi temporali viene presa in considerazione solo l'attività esercitata a partire dal ventesimo anno di età, salvo che l'interessato possa produrre un attestato, riconosciuto a tutti gli effetti, di formazione professionale di almeno tre anni.

Infine, per poter esercitare in Francia, l'interessato non può aver cessato l'attività, nel Paese di origine, da più di dieci anni.

Analoga disciplina è prevista in Germania, Paese nel quale la citata direttiva CEE 82/489 è stata recepita il 2 agosto 1983.

Le condizioni generali per l'esercizio del diritto di stabilimento in Germania di un cittadino di un Paese membro che voglia esercitare l'attività di parrucchiere prevedono l'esercizio effettivo e lecito dell'attività nel Paese di origine per almeno sei anni ininterrotti come titolare o dirigente, ridotti a tre anni se preceduti da un periodo di formazione di almeno altri tre anni.

Anche in questo caso, ai fini del conteggio valgono gli anni di attività successivi al ventesimo anno di età.

Per quanto attiene agli altri Paesi della CEE, è necessario operare una distinzione tra quelli nei quali non esiste alcuna normativa specifica né per l'artigianato, né per gli acconciatori — e quindi l'esercizio dell'attività è subordinato integralmente alle sole condizioni interne — e quelli nei quali, pure in assenza della prima, sono state recepite le direttive CEE riguardanti l'accesso e l'esercizio dell'attività di parrucchiere da parte di cittadini di altri Paesi membri e quindi valgono le modalità di stabilimento sopra richiamate.

Pertanto è stato disegnato un sistema di formazione professionale che, tenendo conto della citata riduzione a tre anni del periodo di esercizio dell'attività a titolo indipendente (o in qualità di dirigente) quale presupposto per l'esercizio del diritto di stabilimento da parte di soggetti che abbiano ricevuto una formazione preliminare di almeno tre anni, ha modulato in tal senso il primo itinerario formativo utile per conseguire l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di acconciatore.

Tale abilitazione si ottiene mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto dallo svolgimento di corsi regionali di qualificazione e specializzazione, o da periodi di apprendimento in azienda, in base ad alcuni specifici itinerari formativi.

In tal modo viene contemperata l'opportunità di fornire una apposita istruzione professionale su base regionale, con la necessità di valorizzare le peculiarità formative dell'impresa artigiana (la maggioranza delle imprese del comparto sono infatti artigiane) come centro di apprendimento nel quale nasce e si forma lo spirito imprenditoriale e la competenza professionale.

Articolo 3, comma 1. — Nel normale svolgimento dell'attività di acconciatore si manifesta generalmente l'esigenza di poter fornire alla propria clientela, in via strumentale ed accessoria rispetto alla attività principale, alcuni prodotti di ricorrente utilizzazione nella prestazione del servizio, quali ad esempio cosmetici, parrucche e altri prodotti affini.

Tale esigenza appare logica ed aderente alla attuale figura di acconciatore quale operatore qualificato e competente a

orientare la clientela sulla scelta e sulle modalità di utilizzazione e applicazione di prodotti specifici, nonché rivolta a consentirne il compiuto o migliore svolgimento del servizio.

In tal senso può verificarsi che determinati beni, essendo indispensabili per la prestazione compiuta dei servizi, vengano adoperati o forniti al fine di rendere maggiormente funzionale l'attività principale rispondendo in tal modo a peculiari richieste ed esigenze della clientela (ed in tale ambito rientra proprio la fornitura di lozioni, creme, cosmetici o altri prodotti utilizzati dagli acconciatori per la prestazione dei servizi alla persona).

Articolo 3, comma 2. — La disposizione assume carattere transitorio ed è finalizzata a consentire la riqualificazione degli operatori con la sola qualifica di barbiere, i quali possono conseguire la qualifica di acconciatore mediante la frequenza di un apposito corso regionale di riqualificazione.

Articolo 3, comma 3. — Si ritiene necessario, al fine di prevenire possibili, e probabili, problemi interpretativi, chiarire esplicitamente ed espressamente l'avvenuta abrogazione delle norme attinenti al mestieri affini alla professione di acconciatore contenute nelle leggi in esame, compiuta ad opera della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sulla definizione e disciplina dell'attività di estetica.

In conclusione, pertanto, si raccomanda il sollecito avvio del dibattito parlamentare sulla presente proposta di legge, al fine di conferire certezza normativa in materia e consentire la piena operatività agli operatori del settore, anche e soprattutto in vista della realizzazione del mercato unico europeo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le attività di parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, assumono la denominazione di « attività di acconciatura », che comprende ogni intervento volto alla modifica o al mantenimento dell'aspetto estetico dei capelli ed al mantenimento e ripristino delle condizioni fisiologiche del capello e del cuoio capelluto, ogni altro servizio inerente o complementare, nonché il taglio della barba ed i servizi ad esso tradizionalmente complementari.

2. Le attività di barbiere, di cui alla legge n. 161 del 1963, come modificata dalla legge n. 1142 del 1970, sono svolte su persone di sesso maschile e consistono esclusivamente nel taglio della barba e dei capelli e nei servizi ad esso tradizionalmente complementari che non comportino modifiche allo stato naturale del capello.

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Il regolamento di cui all'articolo 1 deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati ».

2. La lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è sostituita dalla seguente:

« *c)* della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda. Nel caso di

impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale dovrà essere conseguita dalla maggioranza dei soci, nel caso di impresa di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché, per le altre imprese, dal direttore di azienda e dai soci che esercitano professionalmente l'attività nell'azienda ».

3. La qualificazione professionale di acconciatore si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto:

a) dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno, oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di acconciatura; al termine del corso di qualificazione, viene rilasciato un attestato, valido ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

b) dall'esercizio di due anni di attività lavorativa qualificata successiva allo svolgimento presso un'impresa di acconciatura di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1956, n. 25, e successive modificazioni, oppure di un contratto di formazione e lavoro ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni;

c) dall'esercizio di quattro anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

4. La qualificazione professionale di barbiere si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto:

a) dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione professionale della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue;

b) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa qualificata successiva allo svolgimento presso un'impresa di barbiere di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, oppure di un contratto di formazione e lavoro ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni;

c) dall'esercizio di due anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di barbiere, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

5. I programmi dei corsi di cui al presente articolo sono definiti dalle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. Detti programmi dovranno essere definiti nell'ambito dei contenuti tecnico-culturali stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite altresì le regioni e le organizzazioni delle categorie maggiormente rappresentative a livello nazionale.

7. L'accertamento dei requisiti di qualificazione professionale spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato, che rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale e la conformità degli attestati di abilitazione professionale.

ART. 3.

1. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura o di barbiere, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti connessi o collegati in rapporto di strumentalità ed accessorietà con l'atti-

vità principale, non si applicano le disposizioni relative alla iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della qualifica di barbiere e che intendano conseguire la qualificazione professionale di acconciatore, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale, i programmi del quale dovranno essere definiti ai sensi dell'articolo 2. Le relative domande dovranno essere presentate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al competente assessorato regionale.

3. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è abrogato.